

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE LA LOCOMOTIVA ONLUS" (di seguito, la "Fondazione"), che assumerà la denominazione "FONDAZIONE LA LOCOMOTIVA ETS", in seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, quale Ente del Terzo Settore (ETS).

ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Formigine (MO), in Via Stradella n. 38.

2.2 Il trasferimento della sede legale, ad opera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3 Potranno essere costituite sedi secondarie in Italia e all'Estero. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie sarà eventualmente disciplinato da un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1 La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera del Consiglio Direttivo, a norma del presente Statuto.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ E SCOPI

4.1 La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro, bensì con esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 La Fondazione, al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ha quale suo scopo lo svolgimento e la gestione di:

- a) servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, estrinsecantisi in prestazioni anche sanitarie di completamento assistenziale;
- b) servizi educativi, formativi e riabilitativi;
- c) servizi di preparazione ed esecuzione di progetti di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, diretti ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

4.3 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo 4.2 o da quelle direttamente connesse alle stesse.

4.4 In seguito all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, quale Ente del Terzo Settore (ETS), la stessa potrà svolgere, gestire e coordinare anche servizi di inserimento sociale attraverso l'effettuazione, per conto proprio o per conto di terzi,

delle seguenti attività:

- a) prestazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone;
- b) promozione e gestione di corsi di formazione e di riqualificazione intesi a dare alle persone qualificazioni professionali;
- c) formazione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi e aziendali, a utenti dei servizi socio-sanitari ed educativi e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi;
- d) gestione di centri di aggregazione giovanile e per anziani, nonché di centri in cui svolgere attività varie di socializzazione e integrazione, continuative o occasionali;
- e) organizzazione di campagne di sensibilizzazione e svolgimento di attività per l'accoglienza umanitaria, l'integrazione e l'inclusione sociale dei migranti;
- f) gestione di progetti per il sostegno alla funzione di genitore e allo scambio interculturale;
- g) promozione di attività di studio, di ricerca e di didattica volte all'educazione, alla pace e allo sviluppo sostenibile e all'internazionalizzazione;
- h) assunzione ed esecuzione di attività produttive e di servizi finalizzati all'intervento ergoterapico;
- i) organizzazione di attività psicomotorie con animali volte a promuovere la salute fisica e psichica delle persone nel rispetto della relazione con l'animale;
- j) sensibilizzazione e animazione delle comunità locali entro cui opera;
- k) gestione di attività di servizi anche domiciliari di assistenza di base, sostegno e riabilitazione di soggetti, anche minori, in stato di bisogno, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso centri di accoglienza, strutture, centri diurni, comunità alloggio e simili;
- l) studi e ricerche sulle problematiche del disagio, dello svantaggio sociale, della lotta alle povertà, volti a delineare e proporre nuovi percorsi d'intervento integrati pubblici e privati;
- m) sensibilizzazione della collettività in merito a principi etici;
- n) svolgimento di agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18 agosto 2015, n. 141;
- o) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e agricole;
- p) organizzazione di campagne di sensibilizzazione e svolgimento di attività di sostegno a distanza, beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o

di attività di interesse generale;

q) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della solidarietà;

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della difesa non armata e dello sviluppo sostenibile;

s) promozione di un'educazione permanente delle persone attraverso iniziative di tipo culturale, sportivo, turistico, sociale;

t) ogni altra attività funzionale, compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra delineate.

4.5 Per la realizzazione dei propri scopi e delle proprie finalità, la Fondazione individua le esigenze della collettività e le risorse idonee per lo svolgimento delle attività di cui sopra, svolgendole direttamente, potendosi eventualmente avvalere della collaborazione di terzi soggetti, indirizzandoli e coordinandoli, onde garantire la massima efficacia ed efficienza dei servizi.

4.6 La Fondazione può, inoltre, svolgere tutte le attività strumentali e funzionali alla realizzazione dei propri scopi e delle proprie finalità e, in particolare, può:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;

b) instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale e internazionale;

c) stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui, comunque, ne abbia il legittimo possesso;

e) partecipare a società e a enti e istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi e finalità analoghi ai propri e/o funzionali agli stessi;

f) svolgere ogni altra attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali strumentali e accessorie al perseguimento delle proprie finalità.

ARTICOLO 5 - FONDATORI E SOSTENITORI

5.1 Sono Fondatori i soggetti, persone fisiche o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale della stessa.

5.2 Sono Sostenitori i soggetti, persone fisiche o enti, che successivamente alla costituzione della Fondazione concorrano all'integrazione del patrimonio della stessa con apporti di denaro per importi non inferiori ad Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) per le persone fisiche e ad Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) per

i soggetti diversi dalle persone fisiche o con apporto di beni di valore equivalente; la determinazione del valore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale.

5.3 Compete al Consiglio Direttivo della Fondazione l'accettazione ovvero l'eventuale diniego motivato delle domande di adesione dei Sostenitori, nonché la deliberazione di rivalutazione degli importi la cui corresponsione è condizione per l'attribuzione della qualifica di Sostenitore. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande in cui non si dichiarino espressamente l'adesione piena alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al finanziamento e al funzionamento della sua attività.

5.4 Compete, altresì, al Consiglio Direttivo la tenuta del Libro dei Sostenitori.

5.5 Coloro che concorrono alla Fondazione, quali Fondatori o Sostenitori, non possono ripetere gli apporti e le erogazioni effettuati, né rivendicare diritti sul patrimonio della stessa.

5.6 Il Consiglio Direttivo può deliberare la perdita della qualifica di Sostenitori in capo ai membri che non ottemperano agli impegni finanziari assunti e/o per i quali si manifestino motivi di incompatibilità con le finalità del presente Statuto.

5.7 I Sostenitori si intendono a tutti gli effetti domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione e, in caso di modifica successiva, sono tenuti a comunicare formalmente al Consiglio Direttivo il nuovo domicilio. Il domicilio dovrà essere debitamente e tempestivamente trascritto nel Libro dei Sostenitori, a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE

6.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dagli apporti in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'Atto costitutivo.

6.2 Nel corso della vita della Fondazione, il Patrimonio potrà essere incrementato da:

- versamenti di denaro effettuati da Sostenitori;
- apporti di beni mobili e immobili effettuati da Sostenitori;
- acquisti di beni mobili e immobili effettuati dalla Fondazione stessa e/o ottenuti grazie a lasciti e donazioni;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- eventuali avanzi di gestione accantonati a riserva.

6.3 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e funzionali.

6.4 La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome e della sua immagine; può, tuttavia, consentire o concedere a terzi l'uso dei predetti asset immateriali per iniziative coerenti con i propri scopi e le proprie finalità.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, compreso fra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette), incluso il Presidente che lo presiede.

8.2 Si applicano l'art. 2382 del Codice Civile ed i commi 3, 6, e 7 dell'art. 26 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

8.3 I Fondatori stabiliscono il numero iniziale dei membri componenti il Consiglio Direttivo e provvedono alle nomine.

8.4 Nel corso della vita della Fondazione, il Consiglio Direttivo può deliberare:

- a) la nomina di ulteriori membri del Consiglio stesso;
- b) la sostituzione dei membri cessati dalla carica per dimissioni, esclusione o qualsivoglia altro motivo.

8.5 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo per tre esercizi, scadendo alla data della riunione del Consiglio Direttivo che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio della carica, o per il minor termine indicato all'atto della nomina; essi sono rieleggibili.

8.6 Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente e fissa, nei limiti della legge, le responsabilità, i poteri e le deleghe dei Consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Fondazione per il conseguimento dei fini istituzionali.

8.7 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

8.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio e tutte le volte nelle quali vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

8.9 La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o email, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, almeno il giorno prima dell'adunanza.

8.10 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Direttivo:

- a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'Atto costitutivo della Fondazione;
- b) deliberare in merito alla domanda di adesione dei Sostenitori, ovvero delegare il compito a uno o più Consiglieri;
- c) predisporre ed approvare il Bilancio d'esercizio;
- d) predisporre eventuali Regolamenti interni, per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto;
- e) deliberare in merito alla stipula degli atti e dei contratti inerenti all'attività della Fondazione;
- f) tenere i libri sociali, contabili e fiscali e le scritture contabili della Fondazione;
- g) deliberare in merito alla nomina, al recesso e all'esclusione e alla conseguente sostituzione dei Consiglieri;
- h) nominare i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, determinandone i compensi;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Fondazione e intraprendere tutte le iniziative di attuazione del presente Statuto;
- l) deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- m) apportare modifiche allo Statuto;
- n) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la nomina del liquidatore ovvero di un collegio di liquidatori, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.

8.11 Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti dello stesso e le deliberazioni sono adottate con il voto palese favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti, fatto salvo che per le deliberazioni di cui al paragrafo 8.4 lett. a) e b) e al paragrafo 8.10 lett. m) ed n), per l'adozione delle quali necessita il voto palese favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

8.12 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, devono essere conservati agli atti.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

9.1 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il quale ha la rappresentanza e la firma legale

della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

9.2 Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività della Fondazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

9.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

9.4 Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno un Vice Presidente, che eserciti le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento di questi.

9.5 La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

9.6 In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 10 - ORGANO DI CONTROLLO

10.1 Il Consiglio Direttivo elegge un Collegio dei Revisori, con funzioni di controllo, composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente e da due membri supplenti.

10.2 Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi, scadendo alla data della riunione del Consiglio Direttivo che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Revisori sono rieleggibili.

10.3 Il Collegio dei Revisori ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- effettuare la revisione legale dei conti, ex art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nel caso in cui non sia nominato un soggetto a ciò deputato e nel caso in cui i suoi componenti siano un revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10.4 Il Collegio dei Revisori presenta la propria relazione annuale accompagnatoria al Bilancio dell'esercizio.

10.5 I membri effettivi del Collegio dei Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.6 Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare quale

organo di controllo, in luogo del Collegio dei Revisori, un Revisore Unico, che avrà le funzioni, i compiti, le prerogative e gli oneri del Collegio dei Revisori e resta in carica tre esercizi, scadendo alla data della riunione del Consiglio Direttivo che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Revisore Unico è rieleggibile.

10.7 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti dello stesso.

ARTICOLO 11 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

11.1 L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

11.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario di gestione con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

11.3 Il Bilancio d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'attività della Fondazione lo richiedano, il Bilancio d'esercizio può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel qual caso il Consiglio Direttivo segnala e motiva adeguatamente nella relazione di missione le ragioni della dilazione.

11.4 Il Bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI O AVANZI DI GESTIONE

12.1 In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, salvo diversa imposizione di legge.

12.2 Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 13 - SCIoglimento

13.1 Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta con

voto palese favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, nominando un liquidatore ovvero un collegio di liquidatori, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione, incassi i crediti ed estingua le obbligazioni in essere.

13.2 In seguito all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, quale Ente del Terzo Settore (ETS), in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1 del predetto articolo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore che perseguano i medesimi scopi.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Per quanto non è espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni di legge in materia.